

N.R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Terza Sezione Civile

★★★

Il Giudice, [REDACTED]
delegato dal Presidente di Sezione alla trattazione del procedimento
iscritto al n.r.g. [REDACTED], promosso da:

[REDACTED] nato a [REDACTED]
con il patrocinio degli Avv. tit. [REDACTED]
[REDACTED],

RICORRENTE

contro

[REDACTED] nata a [REDACTED]
con il patrocinio degli Avv. tit. [REDACTED]

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED]
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
con PROVVEDIMENTI TEMPORANEI e URGENTI
(ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.)

1. [REDACTED] e [REDACTED] contraevano matrimonio il [REDACTED] scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.

Dalla loro unione nascevano:

- [REDACTED] il [REDACTED]
- [REDACTED] il [REDACTED]

2. Con ricorso depositato il [REDACTED] il ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.

La resistente si è costituita in giudizio il [REDACTED]

È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.

Le parti sono quindi comparse in data [REDACTED] per la prima udienza.

3. 3.1. I genitori concordano sull'affidamento condiviso delle figlie, che va disposto come da regola generale, siccome rispondente all'interesse dei minori. D'altronde, è pacifico che sia la madre sia il padre si siano occupati attivamente delle figlie, come dimostrano anche le dichiarazioni rese in udienza.

3.2. Le richieste di parte divergono tuttavia sul calendario di permanenza delle minori con i genitori: il ricorrente preferirebbe settimane alternate, per dare maggiore stabilità alle figlie; in udienza, rivedendo

Ermesso Dal CA di Firma Qualificata per Modello ATe Seriali: [REDACTED]

leggermente quando scritto nella comparsa di costituzione, la resistente ha proposto invece weekend alternati dal venerdì alla domenica e due giorni infrasettimanali con il padre, pernottamenti inclusi.

Come si vede, le parti concordano sul principio per cui, nell'arco delle due settimane restino per sette giorni con ciascun genitore: soltanto si tratta di capire come organizzare il calendario.

Alla luce di queste proposte, peraltro, i timori del ricorrente per il disturbo della resistente appaiono forse eccessivi, anche considerate l'età delle ragazze e la frequente alternanza che verrà garantita. Del resto, quando entrambi i genitori sono così presenti nella quotidianità dei figli, il principio della parità risponde al loro diritto di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» (art. 337-ter c.c.).

Il giudice si è interrogato sull'opportunità di ascoltare direttamente ma allo stato ritiene sconsigliabile coinvolgerle in un conflitto familiare già molto aspro, proprio perché di fatto i genitori concordano sui tempi di permanenza, almeno dal punto di vista quantitativo.

Le diverse esigenze rappresentate dalle parti possono essere contemperate nel seguente schema (pernottamenti inclusi):

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mamma	Mamma	Papà	Papà	Mamma	Mamma	Mamma
Mamma	Mamma	Papà	Papà	Papà	Papà	Papà

Premesso che non esistono soluzioni prive di difetti, questo calendario presenta almeno alcuni pregi: – mantiene fermo il principio della parità (sette giorni e sette notti con ciascun genitore nell'arco delle due settimane); – garantisce weekend alternati completi, dal venerdì al lunedì mattina; – presenta giorni infrasettimanali fissi con la madre e con il padre (lunedì e martedì con la prima, mercoledì e giovedì con il secondo, salvo che le parti preferiscano il contrario), consentendo a genitori e figli di organizzare la propria routine; – riduce a due soltanto per ogni settimana i trasferimenti da una casa all'altra; – esclude pernottamenti singoli; – prevede un periodo lungo cinque giorni con ciascun genitore, nell'ottica della stabilità (considerato che compirà anni mentre ne ha, non si ritiene tale "distacco" troppo lungo); – tutti gli scambi sono mediati dalla scuola, evitando che i genitori si incontrino; – consente al padre di svolgere la notte del martedì.

Le vacanze potranno essere divise secondo lo schema standard riportato nel dispositivo.

Non si interviene in questa sede sull'iscrizione scolastica di – tema non dedotto negli atti e che non è stato possibile approfondire in udienza – preferendo lasciarlo come prova dell'affidamento condiviso e considerato che la soluzione potrebbe essere facilitata dai presenti provvedimenti.

3.3. La coppia vive tuttora insieme nella casa coniugale sita in acquistata nel comproprietà tra le parti.

Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà».

La casa deve quindi essere tendenzialmente assegnata al genitore che trascorre il maggior tempo con i figli, affinché gli stessi restino ad abitarvi senza cambiare il proprio habitat domestico. Questo criterio, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie, in ragione dei tempi di permanenza paritari con i genitori. Parimenti, non è dirimente il titolo di proprietà, appartenendo l'abitazione a entrambi ed avendovi entrambi investito, ad esempio nei recenti lavori di ristrutturazione. Occorre quindi prendere in considerazione altri criteri, quali le alternative disponibili e le disponibilità economiche delle parti.



Il giudice ritiene che l'abitazione coniugale possa essere assegnata alla moglie, in quanto: – la signora ha negato di potersi trasferire da un nuovo compagno e, comunque, questa soluzione non sarebbe forse l'ideale per le figlie, nei giorni di competenza della madre; – la casa della nonna materna si trova ad [redacted] un po' più lontana rispetto a quella della nonna paterna a [redacted]; – inoltre, è stato riferito che la nonna materna debba spesso ospitare [redacted] – di contro, la nonna paterna avrebbe spazio per ospitare il figlio e le nipoti; – la signora [redacted] può contare su uno stipendio inferiore a quello del marito, cosa che renderebbe più difficile ottenere e onorare un contratto di locazione; – da ultimo, il disturbo [redacted] a cui il marito ha molto insistito, forse non consiglia di aggiungere l'ulteriore stress causato dal trasloco, lasciando le minori con la madre nel loro solito ambiente.

Va nondimeno sottolineato che l'assegnazione della casa coniugale non è un diritto assoluto, perché, come prevede la norma appena riportata, della stessa bisogna tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti. Pertanto, chi la ottiene deve calcolare di ricevere un assegno di mantenimento inferiore ovvero di non riceverlo affatto, come si vedrà nel prosieguo.

Per non protrarre a lungo una convivenza ormai difficoltosa (visto anche il processo penale per *stalking* e furto contro il marito, in cui si attende l'esito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione), si ritiene sufficiente concedere un termine di circa un mese affinché il ricorrente effettui il trasloco.

3.4. Venendo agli aspetti economici, allo stato risulta che:

(a) il ricorrente lavora presso [redacted] con uno stipendio stimato in € [redacted] le sue dichiarazioni dei redditi riportano *imponibili* per € [redacted] nel 2021, € [redacted] nel 2022, € [redacted] nel 2023 (importi di fatto senza tasse, grazie al c.d. super-bonus per la ristrutturazione della casa familiare, che però quest'anno dovrebbe concludersi);

secondo la resistente, egli riceverebbe premi di produttività da non dichiarare, che tuttavia il ricorrente ha stimato in meno di € [redacted] anno; il marito conterebbe inoltre su bonus in natura tramite un fondo di categoria, ma questa allegazione al momento pare non aver trovato riscontro;

il ricorrente ha prestato altresì servizi [redacted] nei fine settimana, ma è pacifico che questa attività si sia interrotta qualche mese fa;

è proprietario (doc. 23 res.) di metà casa coniugale, di un immobile con pertinenza a [redacted] (per [redacted]), di un immobile con pertinenza a [redacted] (per [redacted]) e di un terreno a [redacted] (per [redacted]); l'immobile a [redacted] gli garantisce € [redacted] anno, da tassare e dividere per tre, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi;

possiede una [redacted] e una [redacted] (docc. 14-15 ric.);

ha risparmi per € [redacted] al 7.4.24 sul conto [redacted], per € [redacted] al 9.4.24 sul conto [redacted] (cointestato con [redacted]), per € [redacted] al 31.12.23 sul conto [redacted] (docc. 9-10 ric.);

(b) la resistente lavora presso [redacted], con uno stipendio di € [redacted] circa; le sue dichiarazioni dei redditi riportano *imponibili* per € [redacted] nel 2021, € [redacted] nel 2022, € [redacted] nel 2023 (sempre con i benefici fiscali);

guadagnerebbe inoltre, secondo il ricorrente, € [redacted] mensili grazie a [redacted] la resistente ha quantificato questi ricavi in € [redacted] e comunque negato di svolgere ancora questa attività;

è proprietaria di metà casa coniugale e di un terreno a [redacted] (per [redacted] lo stesso del marito) (doc. 25 res.); nel 2020, ha ricevuto dalla madre un prestito infruttifero di € [redacted] (docc. 28-29 res.), impiegato in parte per la ristrutturazione della casa coniugale e di cui al momento non risulta alcuna restituzione;



nel 2020 ha rinunciato all'eredità del padre, [redacted] scoprendo asseritamente solo dagli atti di questo giudizio che l'asse sarebbe stato di circa € [redacted] (cfr. verbale del 4.2.25);

i suoi risparmi ammontano a € [redacted] al 30.9.24 sul conto [redacted] € [redacted] al 30.9.24 sul conto [redacted], € [redacted] al 30.9.24 sul conto titoli [redacted] (doc. 4 e ss. res.);

(c) non risulta che sia stato indicato l'assegno unico eventualmente percepito per le figlie;

(d) il mutuo sulla casa coniugale, di € [redacted] mensili, ad oggi sarebbe sostenuto solo dal marito (cfr. verbale del 4.2.25).

3.4.1. Non vi sono domande per il riconoscimento di un assegno a favore di uno dei coniugi.

3.4.2. Quanto al mantenimento per le figlie, il ricorrente ha proposto quello diretto, mentre la resistente ha chiesto un contributo di € 450 per ciascuna.

Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., l'assegno va parametrato in base a: i redditi delle parti, come sopra ricostruiti; il tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio e le loro attuali esigenze (trattasi di due ragazze di [redacted] e [redacted] anni, di cui una molto attiva nello sport); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti (in questo caso paritari).

Escludendo i due secondi lavori (che non paiono tuttora in essere o comunque particolarmente remunerativi), aggiunti circa € [redacted] netti per il canone di locazione percepito dal marito e tolta infine la rata del mutuo si ricava che: (a) partendo dagli stipendi indicati, il ricorrente resta con una disponibilità di circa € [redacted] mensili, mentre la resistente di € [redacted], (b) partendo dalla media su dodici mensilità di quanto dichiarato nel 2023 (*ma in futuro dovrebbe intervenire la tassazione*), il ricorrente resta con una disponibilità di circa € [redacted] mentre la resistente di € [redacted]. La richiesta della moglie di € 900 complessivi è dunque alquanto sproporzionata, a fronte di tempi di permanenza paritari.

In ragione della comproprietà della casa coniugale e del suo godimento, è opinione del giudice che il mutuo debba essere diviso tra le parti. Tuttavia, poiché lo stesso segue le regole generali sulle obbligazioni, non si può intervenire direttamente sul punto. Ne deriva che (i) qualora il mutuo possa essere effettivamente ripartito tra i coniugi, il mantenimento per le minori sarà diretto; (ii) in caso contrario, la moglie dovrà rimborsare metà della rata al marito, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della prole.

In questo modo, infatti, la disponibilità del ricorrente salirà rispettivamente (casi a-b) ad € [redacted] o [redacted] "lordi", mentre quella della moglie scenderà ad € [redacted] o [redacted] "lordi". Benché sommariamente determinata, tale proporzione si ritiene congrua in questa fase *provvisoria* e salvo maggiore approfondimento nelle prossime note: – in vista di un canone di locazione di cui il marito dovrà farsi carico; – considerati i significativi risparmi della resistente; – tenuto conto anche della recente rinuncia all'eredità del padre della signora [redacted] (diversamente, ella potrebbe contare oggi su un notevole patrimonio, la cui mancanza non può ricadere sul marito).

Le spese straordinarie per le figlie potranno essere divise al 50% come da regola ordinaria, tenuto conto dei redditi simili dei genitori.

Lo stesso è a dirsi per l'assegno unico, che peraltro viene erogato dall'Inps in ragione del regime di affidamento condiviso.

La domanda del ricorrente per l'assegnazione delle automobili è estranea al giudizio di separazione.

4. In merito alle istanze istruttorie delle parti, ritiene il giudice che:

- quanto al ricorrente:



- la c.t.u. psicologica sia superflua, a fronte dell'accordo sull'affidamento condiviso e sul calendario paritario; inoltre, il disturbo [REDACTED] della moglie risulta debitamente curato e appare connesso all'attuale momento di fragilità, senza che infici significativamente sulla gestione delle minori;
- i capitoli di prova orale siano: irrilevanti ai fini del decidere, i nn. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-16-18-19-33-34-35-36-38-39-43-44; valutativi, i nn. 7-28-32; provati o da provarsi con documenti, i nn. 11-17-20-40-41-42; sostanzialmente non contestati, i nn. 13-21-22-23-24-25-26-27; generici, i nn. 14-15-29-30-31-37;
- quanto alla resistente:
 - l'ordine di esibizione a [REDACTED] sia esplorativo a fronte dei documenti acquisiti;
 - i capitoli di prova orale siano: irrilevanti ai fini del decidere (e peraltro molti meramente *de relato*), i nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-26-28-29-30-31-32-33-34-37-38-39-40-41-42-46-47-48-49-51-52-53-54-55-56-57-58-62-63; provati o da provarsi con documenti, i nn. 19-25-65-65-66; generici, i nn. 27-35-36; sostanzialmente non contestati, i nn. 43-44-45-59-60; valutativi, i nn. 50-61;
 - non vadano ammesse prove contrarie, non essendole state quelle dirette.

Non risulta che le parti abbiano chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione; potranno tuttavia depositare in ogni tempo una breve nota per domandarla (segnalando il deposito come "urgente" affinché sia visibile nella Consolle del magistrato).

La prossima udienza viene fissata tra un tempo congruo per verificare l'assestarsi della situazione familiare e circa a metà dell'anno necessario al divorzio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, a titolo di provvedimenti temporanei e urgenti *ex art. 473-bis.22 c.p.c.*:

- **autorizza** i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
- **ricorda** alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-*bis* c.c.);
- **dispone** l'affidamento condiviso di [REDACTED] ai genitori, con residenza anagrafica a [REDACTED] in via [REDACTED] stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per le figlie (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni; le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui le figlie si trovano;
- **assegna** alla resistente la casa familiare, disponendo che il ricorrente la lasci entro il [REDACTED];
- **dispone** che [REDACTED] frequentino i genitori nei modi seguenti:
 - nel periodo scolastico, secondo il calendario paritario riportato al punto 3.2., inclusi i pernottamenti;
 - nel periodo invernale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, le figlie rimarranno: con il padre dalla fine della scuola alla mattina del 25 dicembre; con la madre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre; con il padre dalla mattina del 31 dicembre al pomeriggio del 5 gennaio; con la madre dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla ripresa



della scuola; per i soli giorni della Vigilia e di Natale sono fatte salve eventuali tradizioni dei due rami familiari (nel senso di trascorrere tutti gli anni lo stesso giorno con lo stesso genitore, anziché alternarli);

- nel periodo pasquale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, le figlie rimarranno: con la madre dalla fine della scuola al pomeriggio della domenica di Pasqua; con il padre dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla ripresa della scuola;
- nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere le figlie con sé per due settimane, consecutive o meno; i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
- ulteriori periodi di permanenza delle figlie con i genitori, ad es. per viaggi assieme, potranno essere concordati di volta in volta;
- nel giorno del loro compleanno, salvo diverso accordo, le figlie rimarranno ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
- nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé le figlie dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
- **dispone** il mantenimento diretto delle minori da parte dei genitori, a condizione che entrambi partecipino in pari misura al pagamento della rata del mutuo;
- **pone a carico** di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie; per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia; il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;

rigetta le prove chieste dalle parti;

fissa per la prosecuzione del giudizio, con comparizione anche personale delle parti, l'udienza del [redacted] ore 11.15 dinanzi a sé in presenza (stanza [redacted]);

concede alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note di aggiornamento e di eventuali documenti sopravvenuti.

Si comunichi: 1) alle parti; 2) al P.M. in sede mediante apertura della visibilità del fascicolo.

Brescia, [redacted] /2025

Il Giudice
[redacted]